

All. al verbale volenza del 11/12/19

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
NOBILE MARCO

n. \_\_\_\_\_ F.N.R.  
n. \_\_\_\_\_ G.I.P.



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE G.I.P.

ORDINANZA EX ART. 464 QUATER C.P.P.

§ § §

Il Giudice dott. Andrea Salvatore Romito,  
letti gli atti del procedimento sopra indicato iscritto nei confronti di \_\_\_\_\_ e della  
\_\_\_\_\_ atti generalizzati e difeso, per i reati ex artt. 515 c.p. ed altri;  
rilevato che gli imputati, a mezzo del Difensore munito di procura speciale, hanno  
formulato istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 168 bis  
c.p. e 464 bis c.p.p.;  
rilevato che l'istanza risulta attualmente corredata da un programma di trattamento,  
elaborato d'intesa con l'U.E.P.E. di Modena;  
rilevato che i reati per i quali è stata formulata la richiesta rientrano fra quelli per cui è  
ammessa la applicazione dell'istituto in esame;  
ritenuto che non ricorrano i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento,  
essendo a tale proposito sufficiente evidenziare come nel fascicolo trasmesso dal P.M.  
siano presenti atti dai quali emerge con certezza la condotta posta in essere dall'imputato  
in termini corrispondenti alla imputazione formulata dall'Organo accusatorio;  
ritenuto che, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., il programma di trattamento  
presentato possa ritenersi idoneo, senza necessità di modifiche o integrazioni ex art. 464  
quater, comma 4, c.p.p., in quanto comporta l'affidamento dell'imputato al servizio sociale,  
per lo svolgimento del programma stesso, con annesse prescrizioni, che il sottoposto  
dovrà puntualmente osservare, indicate nella proposta di programma, in atti;  
considerato che può ritenersi correttamente formulabile una prognosi favorevole in ordine  
all'astensione dalla commissione di ulteriori reati;

P.T.M.

dispone la sospensione del procedimento, con messa alla prova di /  
\_\_\_\_\_ per il periodo di mesi 4 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale ex art.

464 quater, comma 6, c.p.p.;

dispone che durante tale periodo l'imputato svolga le attività indicate nel programma di  
trattamento e che, in particolare, egli effettui 60 giorni (pari a 120 ore) di lavori di pubblica  
utilità indicati nel richiamato programma, con facoltà di modulare liberamente lo  
svolgimento temporale dell'attività, pur conservando immutato il monte ore finale;  
affida l'imputato all'U.E.P.E. di Modena ai soli fini dello svolgimento delle opportune  
attività di osservazione, trattamento e sostegno funzionali alla presa in carico e alla  
realizzazione del progetto;

dispone che, durante la sospensione, anche il corso della prescrizione del reato resti sospeso;

dispone che l'U.E.P.E. di Modena, incaricato dell'esecuzione del programma, informi questo Giudice, con un'unica relazione finale da depositarsi entro 30 giorni dalla conclusione del periodo concesso per la conclusione del programma, dell'attività svolta e del comportamento del sottoposto, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione;

rinvia il processo all'udienza del 16 settembre 2020, ore 10:15, per decidere sull'esito della messa alla prova, fatta salva la facoltà per le parti, in ipotesi di esito positivo, di rinunciare alla medesima udienza;

avvisa l'imputato che costituiranno elementi giustificativi della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova segnalazioni di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; ed, ancora, la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede; e che qualora dovessero pervenire segnalazioni relative alle predette circostanze, questo Giudice procederà alla revoca anche d'ufficio, previa fissazione di udienza ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. per la valutazione dei presupposti della revoca, di cui sarà dato avviso alle parti con preavviso di almeno dieci giorni;

dispone che la Cancelleria trasmetta immediatamente il presente provvedimento all'U.E.P.E. di Modena, che prenderà in carico l'ammesso;

dispone che il verbale di messa alla prova dell'ammesso sia sottoscritto dal rappresentante dell'UEPE e dall'imputato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente ordinanza, e sia immediatamente trasmesso alla cancelleria di questo Giudice per l'inserimento nel fascicolo processuale; il periodo della sospensione decorrerà dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'ammesso.

Si comunichi.

Modena, 11 dicembre 2019.

*letta e dep. ta in vol. 3a il 11/12/19*

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
NOBILE MARCO

IL GIUDICE  
DR. ANDREA SALVATORE ROMITO